



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, riunito nella Camera di consiglio del 27 aprile 2016, alla presenza dei Magistrati:

Dott.ssa Anna Maria DRUDI (PRESIDENTE)
Dott. Giovanni SALINA (GIUDICE)
Dott.ssa Rita CHIERICI (GIUDICE RELATORE)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **13962/2013**, promossa da:

CATTINI Gino, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Rolandino GUIDOTTI e dall'Avv. Francesco VANZ;

CATTINI Luca, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio BORELLI, dall'Avv. Fabrizio NOCETTI, dall'Avv. Luca V. ANTISARI

ATTORI

contro

ARBIZZI Erio, rappresentato e difesa dall'Avv. Giovanni CALANDRA BUONAURA e dall'Avv. Giuseppe SOMMARIVA

CONVENUTO



MOTIVAZIONE

A seguito di rituale citazione a giudizio, parte convenuta ARBIZZI Erio sollevava, in via pregiudiziale, eccezione di incompetenza del Tribunale di Bologna, in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 35 dello statuto della società Immobiliare Arbizzi s.r.l., di cui sono socie le parti in causa, applicabile al caso di specie, in ragione dell'oggetto della controversia tra soci, riguardante l'esecuzione di una scrittura privata avente natura di patto parasociale, e comunque concernente diritti disponibili relativi al rapporto sociale. I Procuratori delle parti, all'udienza del 22.12.2015, precisavano le rispettive conclusioni.

Il Procuratore di parte attorea dichiarava di aderire all'eccezione pregiudiziale sollevata da parte convenuta in relazione all'incompetenza di questo Ufficio Giudiziario, chiedendo la fissazione di un termine ex artt. 819 ter e/o 50 c.p.c. per la prosecuzione del procedimento davanti all'arbitro e la rimessione all'arbitro anche della decisione in punto di spese processuali; in via subordinata, nel merito si riportava a quanto dedotto in atti.

Il Procuratore di parte convenuta, preso atto dell'adesione delle controparti all'eccezione formulata in comparsa, precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, chiedendo in ogni caso l'emissione di una pronuncia sulle spese.

Si ritiene applicabile, al caso di specie, la fattispecie di cui all'art. 38 co. 2 c.p.c., che in caso di adesione delle parti all'indicazione del giudice competente richiama l'ipotesi di riassunzione della causa, avanti al giudice indicato dalle parti, secondo le modalità di cui all'art. 50 c.p.c.. Infatti, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale, integra una questione di competenza e deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e nel termine di cui all'art. 166 c.p.c. (Cass. S.U. n. 24153 del 25.10.2013; Cass. civ. ord. n. 22748 del 6.11.2015): non è assimilabile alla competenza funzionale, bensì all'eccezione di incompetenza per territorio semplice, non essendo rilevabile d'ufficio ma proponibile dalla parte convenuta, anche in ragione della disciplina di cui all'art. 819 ter c.p.c., con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 38 co. 2 c.p.c. in caso di adesione delle parti all'indicazione del giudice competente.

Al riguardo è poi intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/2013, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 819 ter c.p.c., nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c..

In contrasto con tali principi, parte convenuta ha chiesto la declaratoria di estinzione del presente giudizio, con cancellazione della causa dal ruolo, insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali:



a tal fine negli atti conclusionali ha richiamato quella dottrina che ritiene la formulazione letterale dell'art. 50 c.p.c. compatibile unicamente con la declinatoria di competenza nelle relazioni tra giudici ordinari, escludendone l'applicazione *tout court* nei rapporti tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale, in quanto essa presuppone l'identità procedimentale tra i due giudizi, e dunque non sarebbe configurabile nel secondo caso, in ragione della diversità delle regole processuali.

Tuttavia, tale orientamento è risalente o comunque non tiene adeguatamente conto della pronuncia della Consulta, la quale non lascia spazio a letture alternative, e come si rileva dalla motivazione è anzi fondata proprio sulla necessità di garantire la continuità e la conservazione nel giudizio arbitrale degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda proposta dall'attore avanti al giudice ordinario, in funzione della tutela, attraverso lo strumento processuale, dei diritti soggettivi, per cui l'individuazione del giudice competente non deve sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta in ordine al bene della vita oggetto della contesa. E l'esigenza di conservare gli effetti della domanda si pone nella stessa maniera, tanto se la parte abbia errato nello scegliere tra giudici ordinari, quanto se essa abbia sbagliato nello scegliere tra giudice e arbitro.

Dunque, l'applicabilità dell'art. 50 c.p.c. comporta necessariamente la possibilità di una trasmigrazione della causa dal giudice ordinario agli arbitri, e il riferimento, contenuto nella sentenza della Corte Costituzionale, all'impiego di regole "corrispondenti" alle previsioni di tale articolo si correla alla necessità dell'osservanza delle disposizioni proprie del rito arbitrale nel trasferimento della domanda.

Inoltre, con riguardo alla condanna al pagamento delle spese processuali, non potrà che trovare applicazione l'orientamento della Corte di Cassazione formatosi con riferimento all'ipotesi di cui agli artt. 38 co. 2 e 50 c.p.c., secondo il quale *"L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa"* (Cass. civ. n. 25180 dell'8.11.2013; nello stesso senso, Cass. civ. n. 6106 del 20.03.2006).

Conseguentemente non può essere accolta la domanda di parte convenuta in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali, non potendo neppure rilevare, nell'interpretazione delle norme processuali come sopra rappresentata, il fatto, contingente ed eventuale, connesso al rischio del mancato pagamento.

P.Q.M.




Visti gli artt. 819 ter, 38 co. 2 e 50 c.p.c.,
il Tribunale di Bologna, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando a parte attrice il termine
di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi all'arbitro.
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 aprile 2016.
Si comunichi.

IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI



IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Maria DRUDI



Depositato in Cancelleria
il 11/05/2016
L'Assistente Giudiziario
Anna Medici

IL CASO.it

